



Al Ministro dell'Interno

Prot.n.11900

VISTI gli articoli 1-sexies e 1-septies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n.416, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 1990 n. 39, e successive modificazioni, riguardanti il *Sistema di protezione per titolari di protezione internazionale e per minori stranieri non accompagnati* ed il *Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo*, di seguito nominato *Fondo*;

VISTO il comma 2 del citato articolo 1- sexies, che demanda ad un decreto del Ministro dell'Interno l'ammissione al finanziamento dei progetti presentati dagli enti locali, nei limiti delle risorse disponibili del *Fondo*;

VISTO il D.M. 18.11.2019 recante “*Modalità di accesso degli enti locali ai finanziamenti del Fondo Nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo e di funzionamento del Sistema di protezione per i titolari di protezione internazionale e per i minori stranieri non accompagnati (SIPROIMI)*”;

VISTO l'art. 86 bis, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n.18 convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, che prevede che, “*in considerazione della situazione straordinaria derivante dallo stato di emergenza di cui alla delibera del Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020, fino al 31 dicembre 2020, gli enti locali titolari di progetti di accoglienza nell'ambito del sistema di protezione di cui all'articolo 1-sexies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, in scadenza al 31 dicembre 2019, le cui attività sono state autorizzate alla prosecuzione fino al 30 giugno 2020, e di progetti in scadenza alla medesima data del 30 giugno 2020, che hanno presentato domanda di proroga ai sensi del decreto del Ministro dell'interno 18 novembre 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.284 del 4 dicembre 2019, sono autorizzati alla prosecuzione dei progetti in essere alle attuali condizioni di attività e servizi finanziati, in deroga alle disposizioni del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea ed a condizione che non sussistano eventuali ragioni di revoca, accertate ai sensi del citato decreto del Ministro dell'interno 18 novembre 2019 e nei limiti delle risorse del Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo, di cui all'articolo 1-septies del medesimo decreto-legge n. 416 del 1989*”;

VISTI il D.M. 29.5.2017 e il D.M. 30.6.2017 con i quali sono state approvate rispettivamente le graduatorie dei progetti ammessi al finanziamento a valere sul *Fondo* per il triennio 1 luglio 2017-30 giugno 2020

VISTO il D.M 13.12.2019 con il quale, ai sensi dell'art. 4 comma 2 del citato D.M. 8.11.2019, sono stati finanziati i progetti autorizzati alla prosecuzione per il periodo dal 1.1.2020 al 30.6.2020;

VISTO l'allegato elenco dei progetti in scadenza al 31 dicembre 2019, le cui attività sono state autorizzate alla prosecuzione fino al 30 giugno 2020, ed i progetti in scadenza alla medesima data del 30 giugno 2020, che hanno presentato domanda di prosecuzione dei servizi nel triennio successivo,



Al Ministro dell'Interno

contenenti il numero dei posti da finanziare per il semestre 1 luglio 2020 – 31 dicembre 2020 e gli importi a tal fine occorrenti;

RITENUTO di finanziare i progetti autorizzati alla prosecuzione, ai sensi del citato art. 86-bis del decreto –legge n. 18, del 2020, convertito dalla legge n. 27, del 2020;

DECRETA

Gli enti locali titolari di progetti autorizzati alla prosecuzione dal 1° luglio al 31 dicembre 2020, ai sensi dell'articolo 86-bis, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono finanziati per il numero dei posti e per gli importi indicati negli elenchi allegati, che fanno parte integrante del presente decreto, nei limiti delle risorse disponibili sui capitoli 2311, p.g.1, 2352 p.g.1 e p.g.3.

Ai sensi dell'art. 4, comma 2, del D.M. 18.11.2019, il presente decreto è pubblicato sul sito istituzionale del Ministero dell'interno con valore di notifica per tutti gli effetti di legge.

Roma, 18.6.2020

f.to LAMORGESE